

Decreto agosto: misure per gli autotrasportatori

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">27</div><div id = "month">Agosto</div></div>

Del **Decreto Agosto** avevamo già parlato in occasione della pubblicazione delle deduzioni forfetarie, in quanto, con tale decreto, erano stati stanziati 5 milioni di euro aggiuntivi a copertura della spesa.



Tuttavia, il Decreto porta diverse misure che, anche se non emesse direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardano comunque le **imprese di autotrasporto**.

Ad esempio, in ambito fiscale, il Decreto porta alla rateizzazione dei **versamenti di imposte e contributi** sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, che sarà da effettuarsi come segue: il 50% dell'importo con quattro rate mensili a partire dal 16 settembre e il restante 50% in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

Inoltre, viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda rata (o unica)

Decreto agosto: misure per gli autotrasportatori

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">27</div><div id = "month">Agosto</div></div>

dell'acconto delle **imposte sui redditi** e dell'Irap per i soggetti in regime forfettario che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, e per chi esercita attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Per l'anno d'imposta 2020 è stato raddoppiato l'importo esentasse del valore dei **beni ceduti** e dei

servizi prestati

dall'azienda ai lavoratori dipendenti, il quale non concorre alla formazione del reddito, che quindi ammonta a 516,46 euro.

In materia di lavoro è stata prorogata la **cassa integrazione "Covid-19"**: alla durata massima di 9 settimane, ne sono state aggiunte altre 9 solo per gli imprenditori che avevano già ricevuto l'autorizzazione per il periodo precedente. Le 18 settimane, quindi, devono essere ricomprese tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. A differenza delle disposizioni precedenti, le imprese dovranno versare un contributo aggiuntivo, a meno che non abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 20%.

Le aziende che non richiedono la "nuova" cassa integrazione e che abbiano già usufruito a maggio e giugno dei trattamenti di integrazione salariale, possono avvalersi dell'esonero del versamento dei **contributi previdenziali** (esclusi i premi e contributi dovuti all'Inail) per un periodo massimo di 4 mesi entro il 31 dicembre 2020.

Infine, è previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assume **lavoratori subordinati** a tempo indeterminato per un periodo massimo di 6 mesi, la proroga dei contratti a termine e il **bloc**

co dei licenziamenti

al fino al 31 dicembre 2020, eccezione fatta per la chiusura dell'attività e il fallimento.

© TN Trasportnotizie - Riproduzione riservata



Decreto agosto: misure per gli autotrasportatori

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2020</div> <div id = "day">27</div><div id = "month">Agosto</div></div>



Per i trasportatori, la specificazione delle condizioni di lavoro dei conducenti è completa